

LA PENSIONE ANTICIPATA «QUOTA 100»

Dott. Giovanni Raffaele Valensise

L'INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il decreto legge 18 gennaio 2019, n. 4- convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26- ha introdotto il diritto alla pensione anticipata «quota 100» (di seguito Quota 100).

Si tratta di una misura:

(i) che opera soltanto per il triennio 2019-2021;

(ii) speciale rispetto al generale diritto alla pensione anticipata disciplinato dall'articolo 24, comma 10 del decreto legge n. 201 del 2011 (Riforma Monti- Fornero).

La finalità di questo nuovo istituto è di temperare il processo di elevazione dell'età pensionabile avviato, nel 2010, con l'introduzione della fattispecie «*adeguamento dell'età pensionabile all'incremento della speranza di vita*»; e concluso nel 2011 con la Riforma Monti- Fornero.

IL DESTINATARIO DI QUOTA 100

Il lavoratore deve essere iscritto:

- (i) all'assicurazione generale obbligatoria;
- (ii) alle forme esclusive o sostitutive della medesima;
- (iii) alla gestione separata dell'INPS.

I REQUISITI PER USUFRUIRE DI QUOTA 100

Il lavoratore deve maturare congiuntamente:

- (i) un'età anagrafica di almeno 62 anni, che non è adeguata agli incrementi della speranza di vita;
- (ii) un'anzianità contributiva minima di 38 anni, che può essere raggiunta anche mediante il cumulo dei contributi versati nelle suddette gestioni previdenziali.
- (iii) il requisito contributivo può essere raggiunto anche cumulando i contributi maturati all'estero secondo le disposizioni previste:
 - dalla normativa europea (Regolamento CE n.883/2004; Regolamento CE n. 987/2009);
 - oppure dalle Convenzioni internazionali stipulate dall'Italia con i Paesi Extra UE (Circolare INPS 9 agosto 2019, n. 117).

IL CALCOLO DI QUOTA 100

Le modalità di calcolo della pensione non si discostano da quelle ordinarie. Per cui:

- (i) se al 31.12.1995 il lavoratore non avesse versato i contributi, si applica il sistema contributivo;
- (ii) se al 31.12.1995 il lavoratore avesse maturato un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni, si applica il sistema misto: retributivo fino a tale data e contributivo dal 1.01.1996.

Salvo che costui opti per il sistema contributivo, purché abbia maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni di cui 5 nel sistema contributivo.

- (iii) se al 31.12.1995 il lavoratore avesse maturato un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, si applica il sistema retributivo fino a tale data e il contributivo dal 1.01.2012.

LA DECORRENZA DI QUOTA 100. LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

Il trattamento pensionistico è corrisposto dall'INPS **dopo tre mesi** (c.d. finestra) dalla maturazione del requisito anagrafico (62 anni) e contributivo (38 anni).

La domanda si presenta attraverso l'apposito portale telematico dell'INPS.

L'INCUMULABILITÀ DI QUOTA 100

È vietato cumulare la pensione con i redditi derivanti da:

(i) lavoro dipendente;

(ii) lavoro autonomo non occasionale e cioè da un'attività che viene svolta senza il vincolo della subordinazione;

(iii) lavoro svolto all'estero, come chiarito dalla Circolare INPS 29 gennaio 2019, n.11.

L'incumulabilità scatta dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino al raggiungimento dei requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia.

LE ECCEZIONI AL DIVIETO DI INCUMULABILITÀ

È consentito cumulare Quota 100 con:

- (i) i redditi derivanti dall'esercizio di un'attività lavorativa svolta precedentemente alla data di decorrenza di questa pensione;
- (ii) il reddito percepito per effetto dello svolgimento di un'attività di lavoro autonomo occasionale, purché l'importo massimo erogato non sia superiore a € 5.000 lordi annui;

Inoltre, il dirigente può cumulare Quota 100 anche con:

- (iv) i redditi di impresa non connessi all'attività di lavoro (Circolare INPS 9 agosto 2019, n.117);
- (v) le indennità percepite per le trasferte e le missioni fuori dal territorio comunale; i rimborsi per spese di viaggio e di trasporto, di vitto che non concorrono a formare il reddito imponibile per il pagamento delle imposte (Circolare INPS 9 agosto 2019, n.117).

LA SOSPENSIONE DI QUOTA 100

L'erogazione di Quota 100 è sospesa:

- (i) nell'anno di produzione dei redditi da lavoro dipendente o autonomo non occasionale;
- (ii) nei mesi dell'anno, che precedono quello di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i predetti redditi (Circolare INPS 9 agosto 2019, n.117; Circolare INPS 29 gennaio 2019, n.11);
- (iii) nel caso in cui l'importo percepito dall'attività occasionale superi il limite dei 5.000 euro lordi annui;
- (iii-bis) se tale limite fosse superato nell'anno di perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, l'erogazione della prestazione è sospesa fino al raggiungimento di quest'ultimo (Circolare INPS 9 agosto 2019, n.117; Circolare INPS 29 gennaio 2019, n. 11).

L'EMERSIONE DEI REDDITI CUMULABILI E INCUMULABILI

Il lavoratore deve dichiarare:

- (i) la non percezione di redditi da lavoro;
- (ii) la percezione di redditi da lavoro incumulabili e/o cumulabili.

Inoltre, il dirigente deve dichiarare che percepisce anche:

- (iii) i redditi di impresa non connessi all'attività di lavoro (Circolare INPS 9 agosto 2019, n.117);
- (iv) le indennità corrisposte per le trasferte e le missioni fuori dal territorio comunale; i rimborsi per spese di viaggio e di trasporto, di vitto che non concorrono a formare il reddito imponibile per il pagamento delle imposte (Circolare INPS 9 agosto 2019, n.117).

La dichiarazione va presentata insieme alla domanda per accedere a Quota 100 e durante la fruizione della prestazione economica (Messaggio INPS 9 gennaio 2020, n. 54).

LA MANCATA EMERSIONE DEI REDDITI CUMULABILI E INCUMULABILI

L'INPS provvede:

- (i) ad imputare il reddito percepito dal lavoratore all'intero anno in cui eroga la pensione;
- (ii) a sospendere il pagamento della pensione.

Il lavoratore può dimostrare, anche mediante la produzione di idonea documentazione, che il reddito percepito riguarda il periodo che precede la data di decorrenza della pensione Quota 100; o il periodo successivo al compimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia (Circolare INPS 9 agosto 2019, n.117).

ALCUNE CONSIDERAZIONI FINALI

Raggiunti i requisiti per ottenere Quota 100, il lavoratore:

(i) decade dalla fruizione dalla NASPI;

(ii) non può avvalersi

1. dell'isopensione;

2. dell'assegno straordinario erogato da un fondo di solidarietà bilaterale nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, disciplinato dall'articolo 26 commi 7 e 9, lettera b, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

(iii) ha il diritto di ottenere dal predetto fondo un assegno per il sostegno al reddito, alle condizioni previste dalla contrattazione collettiva aziendale o territoriale.

L'erogazione dell'assegno può avvenire anche nei tre mesi successivi alla maturazione del diritto alla pensione anticipata Quota 100 (Circolare INPS 29 gennaio 2019, n.10).